Documenti ed Informazioni su Statuti - 23/04/2026 08:13:26

Dati Cliente
Denominazione:
Indirizzo:
Frazione:
C.A.P.: Comune: Provincia:

Documento Richiesto
User ID: SITOCORP Nome della Richiesta: 4641662897_4357921
Ragione Sociale: MAGIS SMART S.R.L.
Indirizzo: PEDEMURO SAN BIAGIO 36100 VICENZA VI
CCIAA: VI
NREA: 399690
Documento: STATUTO

STATUTO

MAGIS SMART S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VICENZA VI CONTRA' PEDEMURO SAN BIAGIO 72
Numero REA: VI - 399690
Codice fiscale: 04147220232
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-02-2026 - Statuto completo 2

Allegato "A" al n. 16.975 Rep. e n. 10.063 Racc.

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

La Società è denominata: **"MAGIS SMART S.R.L."**.

Articolo 2 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto e svolge le seguenti attività:
progettazione, realizzazione ed esercizio, diretto e/o indiretto, anche tramite partecipazione in imprese, enti, consorzi o società di qualunque tipo, di servizi pubblici, di pubblica utilità in genere e servizi non regolamentati di elevato contenuto tecnologico a favore della Pubblica Amministrazione e della clientela privata. In particolare, la Società eroga i seguenti servizi:
- impiantistica e gestione dei semafori, segnaletica luminosa, segnaletica stradale orizzontale e verticale per quanto di competenza del servizio sosta a pagamento;
- attività volte al servizio della mobilità attraverso tecnologie di info-mobilità integrata con altri servizi pubblici ed attraverso tecnologie di *smart city*, *smart parking*, *smart mobility*;
- attività di riparazione, manutenzione, revisione, collaudo, controllo e noleggio di cicli, nuovi ed usati, funzionali allo svolgimento dei servizi pubblici affidati nonché organizzazione ed erogazione di servizi di qualsiasi genere connessi alle predette attività e, in genere, riguardanti il *fleet management*;
- gestione e costruzione di parcheggi di superficie e sotterranei, di autosili, autostazioni e di aree intermediali, gestione della sosta in aree di interesse pubblico;
- gestione del servizio di illuminazione pubblica;
- progettazione, realizzazione e gestione di nuovi impianti e nuove reti di illuminazione, nonché di tutte le attività connesse, di manutenzione ordinaria, straordinaria, strumentali e correlate, compresi gli impianti di telecontrollo e trasmissione dati asserviti agli impianti sottesi ed ai servizi erogati, attraverso tecnologie di *smart city*, *smart parking*, *smart mobility*;
- progettazione, realizzazione e gestione di interventi volti al risparmio energetico degli impianti tecnologici asserviti agli edifici, interventi di efficientamento energetico degli edifici, servizi energetici, in particolare servizi di efficienza energetica ed energetici integrati ed ogni attività correlata;
- progettazione, realizzazione collaudo e manutenzione di reti a banda larga *wired* e *wireless* e impianti di telecomunicazioni aperti al pubblico; gestione per conto proprio e di terzi dei relativi servizi;
- progettazione, realizzazione, collaudo e manutenzione di infrastrutture in fibra ottica per reti di telecomunicazioni aperte al pubblico;
- progettazione, realizzazione, collaudo e manutenzione di reti a banda stretta anche nell'ambito della gestione della sosta, della telemetria e, più in generale, del monitoraggio e dell'utilizzo delle risorse del territorio;
- progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di infrastrutture di ricarica elettrica per autoveicoli, motocicli e cicli, compresi i sistemi di pagamento del servizio da parte dell'utenza;
- attività di promozione anche commerciale di attività e servizi connessi con l'oggetto sociale;
- assunzione di incarichi di studio, consulenza, progettazione e realizzazione di opere ed impianti strumentali rispetto all'esercizio delle

attività comprese nell'oggetto sociale o ad esse connesse o complementari, avvalendosi, ove richiesto dalla legge, dei professionisti e degli esperti indicati nelle disposizioni legislative operando comunque nell'assoluto rispetto della normativa di tutela delle attività professionali;
- fornitura di servizi e prodotti digitali in genere in ambito *smart territory*.

La Società potrà rendere ogni servizio e compiere qualsiasi operazione, consentita dalla legge, che si ponga in rapporto di strumentalità con la realizzazione del proprio fine sociale; pertanto, la Società potrà partecipare a gare d'appalto e procedure ad evidenza pubblica, in Italia e all'estero, per l'affidamento di servizi ed attività rientranti nel proprio oggetto sociale. Potrà in tale ambito svolgere attività di studio, consulenza e progettazione, nonché altre attività e servizi accessori, ad eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge.

La Società potrà ottenere o effettuare finanziamenti infragruppo, anche infruttiferi, e prestare servizi in campo finanziario, amministrativo, tecnico e commerciale a favore di società appartenenti al proprio medesimo Gruppo.

La Società potrà, infine, svolgere qualunque attività connessa nonché compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, tra cui ricorrere a finanziamenti a breve e lungo termine concedendo le opportune garanzie personali e reali sui beni sociali, assumere in via diretta o indiretta, interessenze, quote e partecipazioni in altre società ed enti nazionali od esteri, anche costituendi, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, non nei confronti del pubblico, a scopo di stabile investimento e non di collocamento e comunque funzionalmente collegate al conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società adotta un modello imprenditoriale virtuoso che tende a favorire l'eguaglianza, l'equità sociale, l'inclusione e a perseguire il successo sostenibile attraverso la creazione di valore nel lungo termine a beneficio del Gruppo tenendo conto degli interessi degli stakeholders rilevanti. A tal fine la Società organizza e svolge l'attività di impresa anche con la finalità di favorire la transizione energetica e la progressiva decarbonizzazione, la rigenerazione delle risorse e la solidità del sistema dei servizi gestiti, a beneficio dei clienti, della collettività, dell'ambiente, delle generazioni future.

Articolo 3 - Sede

La Società ha sede in Vicenza, all'indirizzo indicato dagli Amministratori nella dichiarazione prevista dall'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).

Articolo 4 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società e tra loro, nonché quello di Amministratori, Sindaci e Revisore/società di revisione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal registro delle imprese.

Le comunicazioni previste dalle disposizioni che seguono si intendono validamente effettuate al domicilio di cui sopra se effettuate mediante lettera raccomandata a.r. o pec o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Articolo 5 - Durata

La durata della Società è fissata sino al trentuno dicembre duemilacento.

Articolo 6 - Capitale, conferimenti e finanziamenti dei soci

Il capitale sociale è di euro 3.000.000 (tremilioni).

Possono essere conferiti nella Società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Salvo per il caso di cui all'art. 2482-ter Cod. Civ., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 Cod. Civ..

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-bis, comma 2, Cod. Civ., in previsione dell'Assemblea ivi indicata.

I soci potranno effettuare finanziamenti a titolo oneroso o gratuito a favore della Società nei limiti e con le modalità di cui alla vigente normativa in materia. I finanziamenti saranno improduttivi di interessi salvo contraria pattuizione.

Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

Le partecipazioni sociali rappresentano una quota del capitale.

Il valore nominale delle partecipazioni è pari al capitale sociale diviso per la quota rappresentata da ciascuna di esse.

Le partecipazioni sono divisibili.

In qualsiasi caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari della comunicazione devono esercitare il diritto di prelazione facendo pervenire a loro volta al socio offerente la dichiarazione di esercizio entro 20 (venti) giorni dalla data di ricezione della offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, la partecipazione offerta spetterà in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto non esercita la prelazione il diritto spettantegli si accresce proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente e per l'intera partecipazione offerta. Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 60 (sessanta) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci. Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine su indicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.
Ai sensi di questo articolo per «trasferimento» si intende il trasferimento per atto tra vivi. Nella dizione «trasferimento per atto tra vivi» s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.
Il trasferimento della partecipazione eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo non ha effetto verso la Società e pertanto non legittima l'esercizio dei diritti sociali (amministrativi e patrimoniali) da parte del cessionario, ancorché l'atto sia depositato nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2470, comma 1, Cod. Civ..

Articolo 8 - Trasferimento delle partecipazioni mortis causa

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte, sia a titolo particolare che universale.

Articolo 9 - Recesso

I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge. Il recesso può essere esercitato unicamente in relazione all'intera partecipazione e non per parte di essa.
Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo. La comunicazione deve essere trasmessa entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei soci, il recesso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto da parte del socio. L'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.
Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. Da tale data i diritti sociali connessi alla partecipazione per la quale è stato esercitato il recesso non sono più esercitabili, conservando il socio recedente esclusivamente la titolarità formale della partecipazione finalizzata alla liquidazione della stessa.
Trattandosi di socio di Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento altrui si applica pure l’art. 2497-quater del Codice Civile.

Articolo 10 - Esclusione

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Articolo 11 - Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi previste dal presente atto o dalla legge, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi aventi causa in proporzione del patrimonio sociale. Il patrimonio della Società è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno in

cui si è verificato il fatto che legittima la liquidazione della partecipazione. Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della Società e alle sue prospettive reddituali. In caso di disaccordo, si applica l'art. 2473, comma 3, Cod. Civ..

Articolo 12 - Amministratori

La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina: a) da un Amministratore Unico; b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico oppure il Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori possono essere anche non soci.

Gli Amministratori sono assoggettati al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 Cod. Civ. dal quale possono essere svincolati con decisione dei soci.

Articolo 13 - Durata della carica, revoca, cessazione

Gli Amministratori resteranno in carica per tre esercizi, salvo revoca o dimissioni, o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato costituito.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio viene a mancare un Amministratore gli altri provvedono a sostituirlo; l'Amministratore così nominato resta in carica sino alla prossima Assemblea.

Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli Amministratori si applica l'art. 2386 Cod. Civ..

L'Assemblea dei soci ha sempre il diritto di revocare l'Amministratore, con incarico a tempo determinato, anche in assenza di giusta causa; in tal caso, all'Amministratore revocato sarà dovuto un risarcimento che non potrà in ogni caso essere di valore superiore all'importo residuo del compenso previsto per il mandato in fase di nomina.

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 15, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli Amministratori. Il procedimento deve concludersi entro 8 (otto) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica, non computandosi le astensioni. Le decisioni degli Amministratori devono essere trascritte senza indugio nel Libro delle decisioni degli Amministratori. La

relativa documentazione è conservata dalla Società.

Articolo 15 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

In caso di richiesta anche di un solo Amministratore il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominato, dell'Organo di controllo, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno.

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e tutti i componenti dell'Organo di controllo se nominato.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche tramite mezzi di telecomunicazione nel rispetto di quanto previsto a proposito delle Assemblee dei soci dal successivo articolo 24.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Articolo 16 - Poteri dell'Organo Amministrativo

L'istituzione degli assetti amministrativo, organizzativo e contabile della Società, di cui all'art. 2086, secondo comma, Cod. Civ., spetta esclusivamente all'Organo Amministrativo a cui pure è affidata l'amministrazione della Società con tutti i poteri attinenti alla sua operatività, ma al fine di garantire il massimo coordinamento tra le società del Gruppo di appartenenza sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci per il compimento dei seguenti atti:

a. costituzione di nuove società;
b. sottoscrizione e modifica di patti parasociali e di accordi di *joint venture*;
c. assunzione/licenziamento di dirigenti;

e anche - ma solo nel caso in cui non sia prevista nel budget annuale approvato dalla Capogruppo o negli altri strumenti di pianificazione della Capogruppo medesima - per il compimento dei seguenti atti:

d. compravendita di immobili;
e. assunzione, acquisto o cessione di partecipazioni in società o enti;
f. acquisto, cessione, affitto di aziende o loro rami e costituzione di usufrutto su aziende o rami aziendali;
g. assunzione di dipendenti/collaboratori il cui costo annuo complessivo sia superiore a euro 100.000 (centomila);
h. acquisto di beni strumentali per l'esercizio dell'attività sociale di importo unitario superiore ad euro 100.000 (centomila);
i. contratti di locazione immobiliare attivi e passivi;
j. contratti di locazione finanziaria e/o operativa eccedenti il valore di euro

50.000 (cinquantamila) per ciascun contratto;

k. assunzione di impegni bancari con garanzie ipotecarie;

l. concessione di fideiussioni e garanzie a favore di terzi.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno dei suoi componenti (Amministratore Delegato).

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, comma 5, Cod. Civ..

Qualsiasi sia la struttura dell'Organo Amministrativo, possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 17 - Rappresentanza

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Consiglieri Delegati, se nominati, nell'ambito della delega, e ai singoli Consiglieri se specificamente previsto nella delibera da attuare o comunque in caso di necessità o impedimento del Presidente.

La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 18 - Compensi degli Amministratori

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli Amministratori un compenso annuale in misura fissa o anche costituito in tutto o in parte da partecipazioni agli utili netti di esercizio, nonchè determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza o la sottoscrizione di una polizza assicurativa.

In caso di nomina di Consiglieri Delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Articolo 19 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

Quando gli Amministratori ne ravvisino l'opportunità possono proporre ai soci di nominare un Organo di controllo o un Revisore.

La nomina dell'Organo di controllo o del Revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge. L'Organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un Sindaco unico o da un Collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti, le cui riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

La revisione legale dei conti della Società viene esercitata dall'Organo di controllo ove consentito dalla legge o, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un Revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

All'Organo di controllo e al soggetto incaricato di effettuare la revisione legale si applicheranno le norme tempo per tempo vigenti con riferimento a requisiti di nomina, competenze, poteri e responsabilità.

Articolo 20 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dal presente statuto e dalla legge.

Spetta ai soci la preventiva autorizzazione per il compimento degli atti

indicati nel precedente art. 16, comma 1, fatto salvo il disposto dell'art. 2476, comma 7, Cod. Civ..

Articolo 21 - Diritto di voto

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 22 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel Llibro delle decisioni dei soci.

Articolo 23 - Assemblea

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 Cod. Civ., nonchè in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis Cod. Civ..

L'Assemblea può essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in un luogo sito nella medesima provincia o in provincia limitrofa.

In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata fatta pervenire agli aventi diritto al loro domicilio quale risultante nel registro delle imprese.

L'avviso di convocazione può essere inviato ai soci, agli Amministratori ed ai componenti dell'Organo di controllo se nominato, anche mediante posta elettronica o telefax oppure con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, nel luogo e presso l'indirizzo e-mail o pec o il numero di utenza telefax dagli stessi comunicato alla Società a seguito di espressa comunicazione effettuata dai medesimi, fermo restando che i soci che non intendono indicare una utenza fax o un indirizzo e-mail o pec, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza hanno diritto di ricevere la comunicazione a mezzo lettera raccomandata.

Sarà comunque considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; all'Organo amministrativo

è attribuita la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'adunanza si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.
Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.
Anche in mancanza di formale convocazione la deliberazione assembleare si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori nonchè, se nominati, i componenti dell'Organo di controllo, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori, o i componenti dell'Organo di controllo ove tale organo sia stato nominato, non partecipano all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 24 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta, a seconda del modello di amministrazione adottato, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
È consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
E' possibile svolgere le Assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il segretario o il notaio:
(a) quando l'Assemblea si tiene in forma totalitaria e tutti i partecipanti acconsentono ad utilizzare i mezzi di telecomunicazione per il loro intervento;
(b) quando l'Assemblea sia convocata in un luogo fisico, nel quale si devono trovare il segretario verbalizzante o il notaio, ma tutti gli altri soggetti si avvalgano dei mezzi di telecomunicazione per intervenire in Assemblea;
(c) quando l'Organo Amministrativo abbia stabilito nell'avviso di convocazione che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.
Ove sia espressamente indicato nell'avviso di convocazione che l'Assemblea dei soci si svolgerà in più luoghi, audio/video collegati, dovranno essere attuati in concreto tutti gli accorgimenti tecnici che consentano il rispetto del metodo collegiale, dei principi generali di correttezza e buona fede e di parità di trattamento tra i soci e che permettano di effettuare gli accertamenti e di porre in essere quelle attività

che devono poi risultare dal verbale ai sensi dell'art. 2375 Cod. Civ..

Articolo 25 - Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, anche da soggetto non socio, per delega scritta da conservarsi agli atti della Società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti a subdelegare. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione. È ammessa anche una delega a valere per più Assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Articolo 26 - Verbale dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente art. 24.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto da notaio, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 27 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Nei casi previsti nei numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 Cod. Civ. le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente atto che, per particolari decisioni o per le modalità di assunzione di tali decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente atto il diritto di voto è sospeso si applica l'art. 2368, comma 3, Cod. Civ..

Articolo 28 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

In tema di bilancio e di distribuzione degli utili ai soci si applica l'art. 2478-bis Cod. Civ., fatto salvo il richiamo all'art. 2364, comma 2, Cod. Civ. con riferimento al maggior termine di presentazione del bilancio quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

Articolo 29 - Scioglimento e liquidazione

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

Si applicheranno le norme di cui all'art. 2484 Cod. Civ. e seguenti.

Articolo 30 - Rinvio

Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la Società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società con unico socio.

La Società deve indicare la società alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli Amministratori, presso la apposita sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, del Codice Civile.
Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.
F.to Cristiano Casalini Notaio (Sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 D.Lgs. n. 82 del 2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in temini utili di registrazione. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE M.U.I.
VERONA, 19 febbraio 2026